



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3246

Seduta del 16/06/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVI VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA NELLA PROVINCIA DI BRESCIA E TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALE PER L'APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 COMMA 3 DELLA L.R. 16 AGOSTO 1993 N. 26 – OTTEMPERANZA A SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 6630/2019 - (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 4 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» ed in particolare l'art. 43 al comma 3 prevede che *"La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'INFS, e esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori"*;

PREMESSO che:

- il Consiglio Provinciale di Brescia, all'epoca competente in materia, con deliberazione n. 17 del 31 marzo 2009, recante l'individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte dell'avifauna migratoria, si è discostato dal parere di INFS (ora ISPRA), escludendo quattro (4) dei valichi montani indicati dall'Istituto, ovvero Sella di Mandro in quanto ricadente in zona di pianura, Valico di Capovalle in quanto privo di rilevanza venatoria, Passo del Tonale in quanto storicamente privo di alcun interesse per il prelievo dell'avifauna migratoria, e infine il Passo di Crocedomini, in quanto di scarso interesse per le stesse specie;
- nella stessa deliberazione, per autonoma scelta del Consiglio Provinciale, nella parte motiva venivano individuati gli ulteriori valichi di Monte della Piana e Malga Mola, non riportati poi nel dispositivo dell'atto;

DATO ATTO che:

- a seguito di ricorso, proposto dalla Lega per l'abolizione della caccia ONLUS LAC contro Provincia di Brescia, Consiglio Regionale della Lombardia, Regione Lombardia, ISPRA, Federcaccia, ANUU, ACL ed ENALCACCIA, la sezione seconda in sede giurisdizionale del Consiglio di Stato con sentenza n. 6630 del 3 ottobre 2019, nell'accogliere l'appello, ha ritenuto non sufficienti e perciò apodittiche le motivazioni addotte dalla Provincia di Brescia in base alla suddivisione territoriale per l'esclusione dei valichi Sella di Mandro, Valico di Capovalle, Valico di passo del Tonale e Passo di Crocedomini dal novero dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie, e ha ordinato al Consiglio Regionale della Lombardia, subentrato nella competenza, di rideterminarsi in ordine al precedente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- provvedimento adottato dal Consiglio Provinciale di Brescia;
- nella stessa sentenza il Consiglio di Stato ha rilevato inoltre che i siti di Monte della Piana e Malga Mola, considerati come aree da includere nella parte motiva della deliberazione impugnata, non sono stati riportati nel dispositivo della medesima;

VERIFICATO che:

- non sussistono dati scientifici che permettano di discostarsi dal parere espresso da ISPRA, così come espresso dalla Struttura AFCEP di Brescia (prot. M1.2020.0054679 del 03/03/2020), in merito all'individuazione dei suddetti 4 valichi montani;
- la stessa Struttura AFCEP di Brescia (prot. M1.2020.0055597 del 04/03/2020), in merito ai valichi di Monte della Piana e di Malga Mola ha precisato che:
 - sono previsti nel piano faunistico provinciale ma non nel piano faunistico regionale;
 - si trovano all'interno di ZRC dove pertanto è già esclusa l'attività venatoria e non sono presenti appostamenti fissi;
 - ricadono totalmente nella zona Alpi di maggior tutela;

VALUTATO, pertanto:

- di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione ai sensi dell'art. 43 comma 3 della l.r. 26/1993, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6630/2019:
 - l'individuazione di n. 4 nuovi valichi montani nella Provincia di Brescia, già individuati nel parere di ISPRA e segnatamente Sella di Mandro, Valico di Capovalle, Passo del Tonale e Passo di Crocedomini;
 - l'individuazione di n. 2 ulteriori valichi montani nella provincia di Brescia già previsti nella parte motiva della Delibera del Consiglio provinciale di Brescia n.17/2009 ma non nel dispositivo della stessa: Monte della Piana e Malga Mola;
 - di disporre che a conclusione dell'iter di approvazione in ottemperanza della presente proposta, gli appostamenti fissi localizzati nel raggio di 1000 metri dai valichi dovranno essere rimossi e, ai sensi dell'art. 25, comma 14 della l.r. 26/93, i titolari delle autorizzazioni potranno impiantare i medesimi appostamenti in altra zona;

RITENUTO, altresì, di stabilire che le relative istanze verranno valutate con priorità rispetto a quelle giacenti alla data di entrata in vigore della delibera di approvazione consiliare della presente proposta;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce le premesse,

1. di proporre, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6630/2019:
 - l'individuazione di n. 4 nuovi valichi montani nella Provincia di Brescia, così come previsto dal parere ISPRA e segnatamente: Sella di Mandro, Valico di Capovalle, Passo del Tonale e Passo di Crocedomini;
 - l'individuazione di n. 2 ulteriori valichi montani nella Provincia di Brescia, così come previsto dalla Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia n.17/2009: Monte della Piana e di Malga Mola;
2. di prevedere che, a conclusione dell'iter di approvazione in ottemperanza della presente proposta, gli appostamenti fissi localizzati nel raggio di 1000 metri dai valichi dovranno essere rimossi e ai sensi dell'art. 25, comma 14 della l.r. 26/93, i titolari delle autorizzazioni potranno impiantare i medesimi appostamenti in altra zona;
3. di stabilire che le relative istanze verranno valutate con priorità rispetto a quelle giacenti alla data di entrata in vigore della delibera di approvazione consiliare della presente proposta;
4. di trasmettere, al Consiglio Regionale, il presente atto per l'approvazione ai sensi dell'art. 43 comma 3 l.r. 26/1993.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge